



IMPOSTE SUL REDDITO***La “nuova” categoria dei redditi finanziari nella riforma fiscale***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

 **Master Breve**

Percorso formativo in abbonamento per
l'aggiornamento del **Commercialista**
[Scopri l'edizione 2025/2026 >>](#)



L'[articolo 5, L. 111/2023](#) (c.d. Legge delega per la riforma fiscale) contiene, tra le altre, la previsione di **un'unica categoria reddituale** in cui far confluire i **redditi di natura finanziaria**, mediante l'elencazione delle **fattispecie rientranti in tale categoria**, superando, in tal modo, l'attuale **differenza esistente tra:**

- i **redditi di capitale** ed;
- i **redditi diversi di natura finanziaria**.

Nell'attuale testo unico, i **redditi di natura finanziaria** sono, infatti, suddivisi in **due differenti categorie di reddito:**

- **redditi di capitale**, di cui all'[articolo 44 Tuir](#), che riguardano principalmente i **dividendi e gli interessi** ed altri **proventi di natura finanziaria**;
- **redditi diversi**, di cui all'[articolo 67 Tuir](#), che annovera i **redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di capitali e di persone** (*capital gain*).

Pur essendovi il denominatore comune delle citate categorie di reddito del **principio di cassa** - secondo cui tali redditi rilevano nella determinazione del reddito complessivo Irpef **solo all'atto della loro percezione** e **sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 26%** (se i percettori sono persone fisiche) - allo stato attuale **non è possibile compensare eventuali redditi di capitale** (per loro definizione positivi), **con redditi diversi “negativi” derivanti dalla compravendita di partecipazioni sociali** (minusvalenze). Più in particolare, **non è attualmente possibile compensare un dividendo percepito con una minusvalenza derivante dalla partecipazione in una società**, in quanto trattasi di redditi appartenenti a due categorie reddituali differenti, mentre è già prevista la possibilità di **compensare plusvalenze e minusvalenze da “capital gain”**: l'articolo 68, comma 4, Tuir, prevede, infatti, la possibilità di **sommare algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nello stesso anno solare**, con **facoltà di riportare**, nei quattro periodi d'imposta successivi, le **minusvalenze non compensate**.

Con l'attuazione della legge delega, dovrà **essere prevista**, all'interno dei decreti legislativi di attuazione della stessa, **un'unica categoria reddituale** per superare l'attuale dicotomia, confermando la **rilevanza reddituale secondo il principio di cassa**.

Dovranno, inoltre, essere **rispettati i seguenti principi**:

- previsione di un'**imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** (oggi soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo);
- mantenimento dei **livelli di tassazione attualmente previsti per i titoli di Stato ed equiparati**;
- **applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto** dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno, con possibilità **di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione**. In tal modo sarà possibile compensare un dividendo con una perdita da cessione di partecipazione realizzata nello stesso periodo d'imposta;
- previsione dell'**obbligo dichiarativo dei redditi** di natura finanziaria da parte del contribuente, con possibilità di **optare per un regime semplificato di riscossione dell'imposta** tramite intermediari abilitati, senza obbligo di dichiarazione dei relativi redditi;
- previsione di un **obbligo comunicativo all'Agenzia delle entrate** per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria, per i quali **il contribuente non ha scelto il regime opzionale**.

Sono previsti, infine, altri **due obiettivi**:

- **razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari** basata sull'utilizzo di tecnologie digitali e;
- la **revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari** secondo il principio di cassa, con **possibilità di compensazione**, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con **mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata**.